



## DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 2000

### **Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144";

Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione Industria di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 3 citato, che prevede che ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;

Visto, altresì, l'articolo 4 del predetto decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, concernente l'assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce che vengano individuati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte da detti lavoratori, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;

Ritenuto di dover prevedere nell'ambito di ciascuna delle tariffe dei premi i riferimenti tariffari dei lavoratori dell'area dirigenziale;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 20 luglio 2000, n.414, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione";

Vista la delibera n. 35 del 7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza, dal Presidente dell'INAIL, di modifica della delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n.12/PS/131003/DL38/2000(A37) del 4 ottobre 2000;

Vista la delibera n. 646 del 16 novembre 2000, del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di ratifica della delibera n. 35 del 7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza dal Presidente dell'INAIL;

Decreta:

Art. 1.



Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante, le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le **modalità di applicazione**, relative alle seguenti gestioni:

- a) **industria**, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- b) **artigianato**, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) **terziario**, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- d) **altre attività**, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

#### Art. 2.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in ciascuna delle tariffe di cui all'articolo 1 del presente decreto è individuata nella voce 0725 la classificazione del personale dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
SALVI

*Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*  
VISCO

*Registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2000*  
*Registro n. 2 Lavoro e Previdenza Sociale, foglio n. 243*

<b>Tariffe industria</b>	( <a href="http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm">http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm</a> )
<b>Tariffe artigianato</b>	( <a href="http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm">http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm</a> )
<b>Tariffe terziario</b>	( <a href="http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm">http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm</a> )
<b>Tariffe altre attività</b>	( <a href="http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm">http://www.inail.it/Normativa/normativarilievo/dm12122000/dm12122000.htm</a> )

#### **Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi**





## **MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

### **Art. 1 Tariffe dei premi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di seguito denominato "decreto legislativo n. 38/2000":

- a) "Industria", per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- b) "Artigianato", per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) "Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- d) "Altre Attività", per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata "legge n. 88/89".

2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

### **Art. 2 Modalità e criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie**

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Testo Unico", sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale", tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

2. Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti effettuati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n.88/89 per lo svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.

3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n. 88/89, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sarà stabilito a quali delle gestioni tariffarie indicate dall'articolo 1 debbano essere aggregati, agli effetti del presente articolo, i datori di lavoro di cui al comma 3 che svolgano attività plurime rientranti in gestioni diverse.

### **Art. 3 Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie**

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l'INAIL provvede in via provvisoria all'inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell'inizio dell'attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89.



2. Qualora la classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l'INAIL provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.

#### **Art. 4 Lavorazioni**

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

#### **Art. 5 Classificazione delle lavorazioni**

1. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell' articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

2. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.

3. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

#### **Art. 6 Esercizio di attività complesse**

1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall'INAIL con provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 7 Lavorazione non prevista**

1. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

#### **Art. 8 Tasso medio nazionale**

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.



2. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzioni del periodo 1995 - 1997, preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.

### **Art. 9 Calcolo degli oneri**

1. Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Sono esclusi dal computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi effettivamente recuperati dall'INAIL in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

2. Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci consuntivi dell'INAIL, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni. 3. Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico, è attribuita la quota parte dell'onere complessivo della stessa.

### **Art. 10 Denuncia dei lavori**

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL.

2. Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di cui all'articolo 6, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni nei casi di cui al comma 2 del citato articolo 6.

3. L'INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, l'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale.

4. In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l'INAIL, deve inoltrare, nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, del Testo Unico, specifica denuncia fornendo tutti i dati richiesti con il modulo predisposto dall'INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL.

5. Nei casi previsti dal comma 4, l'INAIL comunica il numero della nuova posizione assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione all'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.

6. L'INAIL può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

### **Art. 11 Denunce di variazione**

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più



lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1.

2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l'INAIL provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l'INAIL applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

3. Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l'INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.

5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.

6. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall'INPS.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

## **Art. 12 Denuncia dei lavori a carattere temporaneo**

1. Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore di lavoro deve presentare all'INAIL la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL.

2. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell'INAIL nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

## **Art. 13 Accentramento delle posizioni assicurative**

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all'articolo 12, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione



all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla Direzione regionale dell'INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell'INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione della istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti Sedi dell'INAIL.

2. Qualora già in sede di inizio dell'attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL di attività - diverse da quelle a carattere temporaneo - che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo Unico, motivata istanza alla Direzione regionale dell'INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell'INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. La richiesta deve essere corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Copia della suddetta richiesta deve essere trasmessa alla Sede presso la quale viene presentata la denuncia dei lavori.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

4. E' facoltà dell'INAIL revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

#### **Art. 14** **Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie**

1. L'INAIL, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
- b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Nei casi previsti dal presente articolo l'INAIL provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma



restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25.

#### **Art. 15**

##### **Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'INAIL sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell'INAIL territorialmente competente.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
  - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
  - b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89, la domanda di rettifica dell'inquadramento deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede dell'I.N.A.I.L. entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14.

#### **Art. 16**

##### **Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni**

1. L'INAIL, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
  - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
  - b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.



#### **Art. 17**

### **Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'INAIL siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell'INAIL territorialmente competente.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
  - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
  - b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.

#### **Art. 18**

### **Calcolo del premio di assicurazione**

1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo Unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

#### **Art. 19**

### **Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività**

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.
2. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.

#### **Art. 20**

### **Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività**

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'INAIL applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.
2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell'INAIL con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.



## **Art. 21** **Aumento del tasso medio nei primi due anni di attività**

1. L'INAIL, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.

## **Art. 22** **Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività**

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo.

2. Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

3. Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistiche - economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali. Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico - attuariale. Sono esclusi dal computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recuperati dall'INAIL in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

4. I lavoratori - anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:

- a) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a 10 nell'anno, si calcola la retribuzione media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;
- b) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono inferiori a 10 nell'anno, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione assicurativa appartiene, quale risulta dal bilancio consuntivo dell'INAIL, e si moltiplica detta retribuzione per trecento.

5. I lavoratori - anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.

6. L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

- a) 1/3, se i lavoratori - anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;
- b) 1/2, se i lavoratori - anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;
- c) 2/3, se i lavoratori - anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;
- d) l'intera differenza, se i lavoratori - anno del periodo superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

7. All'oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra

tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori-anno	5%	10%	15%
	Scarto % tra tasso specifico e tasso di tariffa		
Fino a 100	Oltre 50 fino a 60	Oltre 60 fino a 70	Oltre 70
Da 101 a 200	Oltre 40 fino a 50	Oltre 50 fino a 60	Oltre 60
Da 201 a 500	Oltre 30 fino a 40	Oltre 40 fino a 50	Oltre 50
Oltre 500	Oltre 25 fino a 30	Oltre 30 fino a 35	Oltre 35

#### **Art. 23**

##### **Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico**

1. L'INAIL comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori - anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.
2. L'INAIL mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro la tabella contenente gli altri parametri statistico - attuariali utili per il calcolo dei tassi applicati.

#### **Art. 24**

##### **Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività**

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 100	10%
Da 101 a 200	10%
Da 201 a 500	10%
Oltre 500	5%

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
  - strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
  - caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
  - modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
  - livello di informazione e formazione dei lavoratori;
  - stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.



4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 25**

### **Disposizioni comuni in materia di oscillazioni**

1. Il tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi.

2. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

3. L'INAIL trasmette semestralmente agli organi di vigilanza territorialmente competenti l'elenco delle aziende alle quali sia stata applicata l'oscillazione di cui agli articoli 20 e 21.

#### **Art. 26**

### **Contenzioso amministrativo**

Abrogato dal **D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.**

#### **Art. 27**

### **Pagamento dei premi in caso di ricorso**

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

2. Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione stesso, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

3. Intervenuta la decisione del Consiglio di Amministrazione, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Testo Unico.

#### **Art. 28**

### **Modalità di pagamento dei premi**

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli sportelli delle Agenzie postali e delle banche indicate dall'INAIL. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca non indicata dall'INAIL si intende



effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all'INAIL medesimo dalla banca convenzionata. Per gli accrediti effettuati mediante postagiuro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'INAIL dall'Ente esattore.

### **Art. 29** **Disposizioni transitorie**

1. Per le posizioni assicurative in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'INAIL comunica al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data, l'inquadramento e la classificazione delle lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio.
2. Per le posizioni assicurative in riferimento alle quali, alla data del 1° gennaio 2000, siano applicabili le norme di cui agli articoli da 19 a 23, l'INAIL comunica, con la predetta lettera, anche il tasso da applicare per gli anni 2000 e 2001. In tali casi, la misura dell'oscillazione applicata ai sensi degli articoli da 16 a 18 delle Modalità per l'applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988, resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il primo biennio di attività.
3. Il datore di lavoro effettua la regolazione del premio dovuto per l'anno 2000 sulla base del tasso comunicato ai sensi del comma 1 portando in detrazione il premio anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 38/2000.
4. Per gli anni 2000 e 2001, l'istanza prevista dall'articolo 24, comma 2, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Per l'anno 2000, con l'eventuale provvedimento di accoglimento della istanza l'INAIL effettuerà i relativi conguagli.
5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definiti i tempi e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 12. Fino all'adozione della predetta delibera continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.